



ART. 20 N.O.I.F.



L'ordinamento interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, "FIGC") prevede, per tramite delle Norme Organizzative Interne di Federazione (di seguito, "NOIF"), una specifica disciplina per le operazioni:

- di fusione,
- di scissione
- di conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, che coinvolgano società sportive affiliate alla Federazione.

Si delineano, in tal modo, regole ulteriori rispetto a quelle contenute nel codice civile, e precisamente negli artt. 2501-2505-quater (per le fusioni), 2506-2506-quater (per le scissioni) e 2555 ss. (per la cessione e l'affitto d'azienda).



LA FUSIONE



LA FUSIONE SECONDO IL CODICE CIVILE (art. 2501 – 2504)



TIPOLOGIA




La fusione può distinguersi in due forme operative:


- **Fusione “pura”:** che avviene tramite la costituzione di una nuova società generata dall’unione di almeno due società già esistenti, le quali, all’esito della procedura, si estinguono dando vita ad un nuovo, diverso ed ulteriore ente associativo.
- **Fusione per incorporazione:** che si ha tramite l’unione di almeno due associazioni sportive dilettantistiche ed implica la sopravvivenza dell’associazione sportiva dilettantistica incorporante e la contestuale estinzione di tutte le altre associazioni coinvolte nell’operazione e per effetto della stessa, incorporate.



FUSIONE PURA



FUSIONE PER INCORPORAZIONE





FUSIONE ASD-ASD



Il codice civile NON delinea una disciplina specifica per l'operazione di fusione tra associazioni NON riconosciute.

Tale carenza finisce per determinare dubbi ed incertezze sul piano operativo riguardo alle fasi del procedimento di fusione, ai documenti da redigere ed alle forme di pubblicità da adottarsi.

Le caratteristiche strutturali e normative delle associazioni richiedono una serie di adattamenti sia dal punto di vista documentale che procedimentale-pubblicitario.

Sul piano documentale, similmente a quanto accade per le fusioni semplificate, l'inesistenza di un rapporto di cambio determina il venir meno di tutti gli adempimenti ad esso collegati.

Da un punto di vista procedimentale-pubblicitario, l'individuazione della disciplina applicabile è strettamente correlata alla natura dell'ente partecipante all'operazione e, quindi, il procedimento sarà caratterizzato dalla tendenziale assenza di formalità per le associazioni non riconosciute.



L'iter procedurale per porre in essere una fusione tra asd parte dalla redazione del progetto di fusione e della correlata relazione da parte dei rispettivi organi amministrativi delle associazioni interessate. Questi documenti oltre a contenere l'esame delle motivazioni di carattere giuridico, economico e strategico a favore dell'operazione, dovrebbero contenere anche i dati anagrafici delle asd partecipanti alla fusione e dell'ente risultante nonché l'atto costitutivo e lo statuto della società risultante dalla fusione e la decorrenza degli effetti della fusione. A questo punto ogni singola assemblea delle asd partecipanti alla fusione può procedere con la "delibera di fusione" con la quale le singole assemblee approvano l'operazione straordinaria.

Solo successivamente si potrà procedere con l'atto di fusione.

La fusione andrà approvata con le maggioranze previste per le variazioni dell'atto costitutivo (di norma: quorum costitutivo in presenza di tre quarti degli associati e quorum deliberativo con il voto favorevole della maggioranza dei presenti).

L'atto di fusione andrà redatto nella forma prevista per la costituzione dell'associazione e dovrà altresì indicare la data da cui l'operazione avrà efficacia.



FUSIONE ASD-SOCIETA'



Si tratterebbe di una fusione disomogenea, ovvero tra due soggetti giuridici che appartengono a fattispecie diversa (ASSOCIAZIONE con SOCIETA')

Se l'ASD si fonde con la SOCIETA' si applicheranno le norme applicabili all'a società «nascente».



FUSIONE SOCIETA'-SOCIETA'



E' l'ipotesi espressamente prevista dal codice civile agli articoli 2501-2504 c.c.



LA FUSIONE SECONDO LE N.O.I.F.



CHI?



La fusione è consentita alle seguenti condizioni:

- ❑ le società oggetto di fusione **siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno 2 s.s.**;
- ❑ le società interessate alla fusione devono avere **sede** nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico (devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti)
- ❑ tra Società che, **nelle due stagioni sportive precedenti**, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.



COSA?



La fusione tra **due o più società** debbono essere **approvate dal Presidente della F.I.G.C.** a condizione di efficacia.

Le delibere delle società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.



COME?



Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate:

- copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione (DI TUTTE),
- i progetti o gli atti di fusione con le relazioni peritali,
- l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione,
- l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali (LISTA NOMINATIVI E CARICHE).



QUANDO?



Le domande di fusione debbono essere presentate entro il **5 luglio** di ogni anno.

Il termine è perentorio, se presentate oltre quel termine non potranno essere accettate.



e' bene tenere sotto controllo i comunicati ufficiali perché è un termine che può (ed è stato!) cambiato.



EFFETTI?



Le fasi quindi sono:

- A. Presentazione domanda;**
- B. Analisi da parte della Lega Nazionale Dilettanti che elabora parere;**
- C. Parere positivo = Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande;**
- D. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima.**



La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.



LA SCISSIONE



LA SCISSIONE SECONDO IL CODICE CIVILE (ART. 2505 C.C.)



DEFINIZIONE



La legge non fornisce una definizione in senso proprio del termine scissione, si limita a descriverne le varie tipologie. Si può sicuramente affermare che la scissione rappresenta un frazionamento di una società, a fronte dei trasferimenti alle società beneficiarie



TIPOLOGIE



In base alle caratteristiche delle beneficiarie, le scissioni possono essere:

- Scissioni a favore di new company: le beneficiarie nascono a seguito della scissione;
- Scissioni per incorporazioni: le beneficiarie esistono già;
- Scissioni miste: in parte a favore di new-co, in parte di società preesistenti.



MODALITA'



- ❑ Progetto di scissione (Art 2506-bis C.C.)
- ❑ Esattamente come accade per l'operazione di fusione, gli amministratori delle società coinvolte nell'operazione di scissione, sono tenuti a predisporre un'apposita documentazione di cui fa parte il progetto di scissione, un atto documentale unitario riguardante tutte le società partecipanti alla scissione
- ❑ Rappresenta il più importante documento informativo diretto ai soci ed ai terzi
- ❑ Norme applicabili (Art 2506-ter C.C.)
- ❑ L'operazione di scissione è modellata, a livello normativo sullo schema dell'operazione di fusione ed infatti la disciplina della prima è perlopiù scritta per mezzo di rinvio alla disciplina della seconda



EFFETTI



Ai sensi dell'art. 2506-quater, terzo comma, ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.



LA SCISSIONE SECONDO LE N.O.I.F.



CHI?



La scissione è consentita alle seguenti condizioni:

- ❑ sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva.
- ❑ la società oggetto di scissione sia affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
- ❑ società interessate alla scissione deve avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico ovvero devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti
- ❑ tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda



COME?



Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate:

- Le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la scissione;
- i progetti o gli atti di scissione l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della scissione;
- L'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.



QUANDO?



Le domande di scissioni debbono essere presentate entro il **5 luglio** di ogni anno.

Il termine è perentorio, se presentate oltre quel termine non potranno essere accettate.

In ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.



EFFETTI



Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti

In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa.



In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.



CONFERIMENTO D'AZIENDA SECONDO IL CODICE CIVILE (ART. 2505 C.C.)



DEFINIZIONE



Il conferimento d'azienda è un'operazione mediante la quale un'intera azienda o un ramo ad essa relativo è trasferito da un soggetto (conferente) ad un altro soggetto (conferitario). Il soggetto conferente, in contropartita del conferimento, non riceve denaro – come nel caso della cessione d'azienda – ma azioni o quote appositamente emesse dal soggetto conferitario.

Al termine dell'operazione, si avrà che:

- Il soggetto conferente si priverà dell'azienda o di un ramo ad essa relativo e, in cambio, riceverà la partecipazione nel soggetto conferitario.
- Il soggetto conferitario riceverà le attività e le passività relative all'azienda (o al suo ramo) conferita e, in contropartita, aumenterà il proprio capitale.



IL CONFERIMENTO D'AZIENDA SECONDO LE N.O.I.F.



DEFINIZIONE



Il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente deve essere approvata dal Presidente della F.I.G.C. a condizione che sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva.



REQUISITI



Il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente è consentita alle seguenti condizioni:

- la società conferente deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
- In ambito dilettantistico le società interessate al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;
- tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda



EFFICACIA



L'approvazione è condizione di efficacia del conferimento d'azienda. Le delibere delle società inerenti il conferimento dell'azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.



MODALITA'



Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate:

- copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato il conferimento dell'azienda sportiva,
- i progetti o gli atti di conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto
- della società che prosegue l'attività sportiva a seguito del conferimento dell'azienda sportiva
- l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.



QUANDO



Le domande devono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno.

Le domande relative ad operazioni di conferimento d'azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.



CONSEGUENZE



In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.



NOVITA'



La modulistica e i documenti richiesti per le 3 operazioni sopra descritte **verranno modificati nelle prossime settimane**, ragione per cui monitorizzate il sito e non esitate a chiamare gli uffici del comitato per gli aggiornamenti del caso.